



Convenzione per l'esercizio associato delle funzioni in materia di accoglienza e informazione turistica

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 12 (dodici) del mese di dicembre tra:

Il Comune di Bucine con sede in via Vitelli, n. 2 a Bucine c.f. 00231910514, nella persona del sindaco PIETRO TANZINI, nato a Bucine il 04/09/1949, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 39 del 29.11.2018;

Il Comune di Castelfranco-Piandiscò con sede in piazza Vittorio Emanuele, n. 30, a Castelfranco Piandiscò c.f. 02166020517, nella persona dell'Assessore GIAN LUCA CORSI, nato a Pian di Scò il 02/05/1958, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 45 del 30.11.2018;

Il Comune di Cavriglia con sede in via Principe di Piemonte, n. 9 a Cavriglia c.f. 00242200517, nella persona del Sindaco LEONARDO DEGL'INNOCENTI O SANNI, nato a San Giovanni Valdarno il 25/02/1966, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 38 del 28.11.2018;

Il Comune di Laterina Pergine Valdarno con sede in via Trento, n. 21, a Laterina c.f. 90035500512, nella persona dell'Assessore ALBERTO BENINI, nato ad Arezzo il 21/03/1960, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 25 del 11.12.2018;

Il Comune di Loro Ciuffenna con sede in Piazza Matteotti, 5 a Loro Ciuffenna, c.f. 81000790519 nella persona del Sindaco MORENO BOTTI, nato a Loro Ciuffenna il 20/02/1961, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 46 del 28.11.2018;

Il Comune di San Giovanni Valdarno con sede in via Garibaldi, n. 43, a San Giovanni Valdarno c.f. 00160360517, nella persona del Sindaco MAURIZIO VILIGIARDI nato a San Giovanni Valdarno il 14/04/1963, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 59 del 29.11.2018

Il Comune di Terranuova Bracciolini con sede in Piazza della Repubblica, a Terranuova Bracciolini c.f. 00231100512, nella persona del Sindaco SERGIO CHIENNI, nato a Montevarchi il 26/02/1974, domiciliato per il presente atto nella casa comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera C.C. n. 60 del 30.11.2018.

visto

l'art. 30 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

gli artt. da 17 a 22 della legge regionale 27 dicembre 2011, n.68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

premesso

- che l'art. 6 comma 2 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 dispone che "Le funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra comunale sono attribuite ai comuni che le esercitano in forma associata all'interno di ambiti territoriali definiti nell'allegato A" della suddetta legge;

- Che l'Allegato A della legge regionale 18 maggio 2018 n.24 individua l'ambito denominato "VALDARNO ARETINO" composto dai comuni di BUCINE, TERRANUOVA BRACCIOLINI, LORO CIUFFENNA, SAN GIOVANNI VALDARNO, MONTEVARCHI, CAVRIGLIA,

CASTELFRANCO PIANDISCO', LATERINA PERGINE VALDARNO;

- che lo stesso art. 6 comma 2 della Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 precisa che "l'esercizio in forma associata è effettuato mediante la stipulazione di un'unica convenzione per ambito territoriale che richiede la partecipazione della maggioranza dei comuni ivi compresi" e che i suddetti comuni firmatari rappresentano n. 7 su n. 8 comuni indicati nell'ambito sopra citato;

- che l'art. 7 della Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del Sistema Turistico Regionale) modificata ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale 18 maggio 2018 n. 24 dispone che: "L'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica di cui all'articolo 6 comma 2 comporta:

- a) la stipulazione di una convenzione con l'Agenzia regionale di promozione turistica;
- b) la realizzazione del collegamento con la piattaforma informatica regionale;
- c) la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche dei territori di destinazione avvalendosi dell'OTD di cui all'articolo 8 della Legge Regionale;

- che fra gli obiettivi prioritari delle amministrazioni comunali vi sono lo sviluppo e la promozione del territorio;

- che si ritiene opportuno ripensare e riprogettare, in chiave sinergica, le politiche pubbliche per il turismo al fine di qualificare l'offerta turistica espressa dal territorio, come ambito, potenziando le specificità del contesto, con il coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati interessati all'economia turistica del territorio;

- che il turismo può rappresentare un motore di crescita sociale e di sviluppo culturale ed economico dalle grandi potenzialità per tutto il territorio del Valdarno e soprattutto una politica coordinata sul turismo è in grado di dare impulso alla crescita delle economie locali, oltre che rispondere a quanto previsto alla Legge Regionale del 20 Dicembre 2016 n. 86 "Testo unico del sistema turistico regionale", modificata dalla Legge Regionale del 18 maggio 2018, n. 24;

- che pertanto un progetto di esercizio associato delle funzioni di accoglienza, informazione e promozione turistica soprattutto orientato verso il turismo culturale, verde, esperenziale, itinerante, sportivo ed enogastronomico, risulta essere una scelta positiva di promozione e di sviluppo;

- che con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali è stato approvato lo schema della presente convenzione:

- D.C.C. n 39 del 29.11.2018- Bucine
- D.C.C. n 45 del 30.11.2018- Castelfranco Piandiscò
- D.C.C. n 38 del 28.11.2018- Cavriglia
- D.C.C. n 25 del 11.12.2018- Laterina Pergine Valdarno
- D.C.C. n 46 del 28.11.2018 - Loro Ciuffenna
- D.C.C. n 59 del 29.11.2018- San Giovanni Valdarno
- D.C.C. n 60 del 30.11.2018- Terranuova Bracciolini

Con accordo sottoscritto con firma digitale si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

I Comuni di Bucine, Cavriglia, Terranuova Bracciolini, Loro Ciuffenna, San Giovanni Valdarno, Castelfranco Piandiscò, Laterina Pergine Valdarno convengono di esercitare in forma associata le

funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale l'ambito territoriale denominato "VALDARNO ARETINO" come da Allegato A) alle Legge Regionale 18 maggio 2018 n. 24.

Art.2 - Tipologia di esercizio delle funzioni

Le funzioni di cui all'art.1 sono esercitate dal Comune di Bucine, presso il quale è costituito l'*Ufficio di Ambito* ed è pertanto individuato quale Ente capofila dell'esercizio associato.

Art.3 – Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di consentire l'esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovra-comunale nell'ambito territoriale "VALDARNO ARETINO" idoneo alla piena valorizzazione turistica del territorio interessato e a ricondurre a sistema l'accoglienza turistica locale, garantendo altresì all'utenza una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, ottimizzando l'esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata.

Art.4 - Compiti e attività dell'Ente responsabile dell'esercizio associato

Il Comune di Bucine, quale Ente responsabile dell'esercizio associato:

1. rappresenta i Comuni aderenti alla presente convenzione nei confronti del comune capoluogo per la eventuale definizione di quanto previsto dal comma 5 dell'art.6 della Legge regionale n. 86/2016;
2. stipula, in nome e per conto dei Comuni aderenti alla presente convenzione, la convenzione con Toscana promozione turistica;
3. garantisce il collegamento del portale turistico territoriale e/o dei singoli comuni aderenti, se esistente, con la piattaforma telematica regionale gestita da Fondazione Sistema Toscana (lettera b) dell'art.7 della legge regionale n. 86/2016) attraverso la sottoscrizione di apposita accordo operativo;
4. promuove e coordina la costituzione dell'Osservatorio Turistico di Destinazione (ODT), di cui all'art.8 della legge regionale n. 86/2016 per la programmazione e il monitoraggio delle strategie e delle attività turistiche del territorio.

Le convenzioni e gli accordi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) costituiscono parte integrante del presente accordo e sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.5 della presente convenzione.

Si intendono ricomprese nella gestione associata anche attività ulteriori, che siano complementari e funzionali a quelle sopraelencate, nonché quelle che dovessero esser previste come obbligatorie da disposizioni di legge statali o regionali.

Art.5 - Rapporti tra gli Enti convenzionati

La Conferenza dei Sindaci dei Comuni convenzionati ha il compito di:

- approvare le convenzioni di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art.4
- formulare indirizzi per la predisposizione del Piano annuale di indirizzo delle attività, che deve essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente da parte del Responsabile della gestione di cui all'art.12;

- vigilare sull'attuazione del Piano ed in genere sull'esercizio delle attività inerenti la gestione associata, impartendo le opportune direttive;
 - approvare la relazione annuale delle attività svolte;
- nonché ogni altro compito demandato dalla presente convenzione.

La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno ogni quattro mesi e comunque ogni volta che ne facciano richiesta un numero di Sindaci pari ad un terzo dei Comuni convenzionati.

Il Sindaco può delegare alla partecipazione l'Assessore competente.

Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il Responsabile della gestione di cui all'art.12.

I Comuni convenzionati hanno il compito di :

- assegnare le risorse, se previste, finanziarie, strumentali e di personale necessarie all'esercizio delle attività;

- approvare gli atti amministrativi - di competenza, afferenti alla gestione associata. Alla Conferenza dei Sindaci viene invitato, senza potere di voto, un rappresentante della Regione Toscana.

Le decisioni della Conferenza dei Sindaci vengono prese con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Comuni aderenti all'ambito.

Art.6 - Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni, sono assegnate al Comune Capofila e figurano sul suo bilancio.

I Comuni aderenti versano le quote a proprio carico al Comune Capofila entro il 28 febbraio di ogni anno.

Gli importi a carico di ciascun Comune sono determinati in sede di bilancio preventivo, su proposta del Comune Capofila sottoposta all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Le eventuali variazioni in corso di esercizio finanziario seguono la medesima procedura.

Art.7 - Criteri di riparto degli oneri finanziari

Le spese per la realizzazione del Piano annuale delle attività ed in genere le spese di investimento sono a carico di ciascun Comune convenzionato e saranno ripartite secondo i seguenti criteri:

- 60% in proporzione alle presenze turistiche censite per l'anno precedente
- 40% in base alla popolazione residente

Nel caso di progetti straordinari, di cui all'art. 13, i costi saranno ripartiti con i medesimi criteri fra i soli comuni aderenti al progetto straordinario.

Art.8 - Strutture e beni

La sede amministrativa dell'Ufficio di Ambito è presso il Comune di Bucine.

E' compito del Comune Bucine dotare l'ufficio delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività.

Ogni Comune firmatario della presente convenzione si impegna a mettere a disposizione i propri servizi, strumenti e sportelli dedicati al turismo per la promozione, l'accoglienza e l'offerta di informazioni dell'intero ambito territoriale, secondo le linee concordate in sede di Conferenza dei Sindaci.

Anche in caso di affidamento esterno del servizio di accoglienza ed informazione turistica o di partenariato con soggetti terzi (proloco, associazioni o altro), ciascun Comune dovrà prevedere negli atti che formalizzano i rapporti con tali soggetti terzi, se intende mantenerli, l'impegno di questi ultimi a collaborare fattivamente alla realizzazione del Piano triennale degli indirizzi strategici e delle attività previste nel Programma annuale, senza previsione di specifici corrispettivi

(se non espressamente previsti nella programmazione dei progetti straordinari di cui all'art. 13)

Art.9 - Proprietà dei beni

I beni acquistati individualmente da ciascun Comune aderente alla convenzione per l'espletamento delle funzioni associate restano di proprietà del Comune che li ha acquistati.

Art.10 - Personale

Il Comune di Bucine provvede ad istituire l'*Ufficio di Ambito*, secondo il proprio Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

L'*Ufficio di Ambito* provvede alle attività avvalendosi del personale proprio e del personale eventualmente individuato dai Comuni convenzionati.

Le spese di personale sono di competenza di ciascun Ente, in quanto il personale rimane nella dotazione organica dei Comuni convenzionati. Qualora un Comune convenzionato non abbia personale da individuare provvederà a mettere a disposizione dell'Ambito le risorse economiche da determinarsi annualmente.

Art.11 - Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni

Le funzioni oggetto di gestione associata possono essere disciplinate da regolamenti, adottati uniformemente da ciascuno dei Comuni convenzionati.

Art.12 - Responsabile della gestione

Il responsabile della gestione è nominato dal Sindaco del Comune di Bucine tra i dipendenti con qualifica di dirigente o funzionario.

Il responsabile della gestione, nell'esercizio dei compiti previsti dai regolamenti o comunque affidatigli, si conforma alle direttive della Conferenza dei Sindaci.

Il responsabile della gestione predispone il Piano annuale delle attività nonché il Rendiconto annuale delle attività svolte.

Il responsabile della gestione adotta gli atti ed i provvedimenti, inerenti la gestione, che impegnano gli Enti convenzionati verso l'esterno.

Art. 13 - Progetti straordinari

1. La Conferenza dei Sindaci, previa acquisizione delle relative approvazioni da parte delle Giunte comunali coinvolte, può approvare la programmazione di progetti straordinari che integrano il programma annuale e che possono vedere la partecipazione di una parte dei Comuni convenzionati, sulla base della natura del progetto stesso.
2. L'esecuzione del progetto sarà affidata ad un Comune referente, scelto dai Comuni partecipanti sulla base del grado di coinvolgimento o delle specifiche competenze sulle tematiche afferenti il progetto stesso.
3. Eventuali risorse finanziarie o dotazioni strumentali necessarie all'esecuzione del progetto, individuate e opportunamente ripartite a carico dei Comuni partecipanti secondo i criteri di cui all'art. 7, saranno trasferite dai singoli Comuni al Comune individuato come referente, che si incaricherà di tutti gli atti e provvedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi

programmati.

4. Il Comune referente avrà l'onere della predisposizione di un rendiconto delle azioni svolte nell'esecuzione del progetto, nonché della rendicontazione dettagliata delle eventuali spese sostenute, che dovrà essere approvata dalla Conferenza dei Sindaci di cui all'art.3;
5. I Comuni aderenti alla presente convenzione si impegnano a offrire la propria collaborazione alla promozione e valorizzazione dei risultati di progetto, ciascuno attraverso i propri strumenti e servizi, senza oneri aggiuntivi;
6. Per la realizzazione dei progetti straordinari potranno essere altresì richiesti contributi ad enti pubblici o soggetti terzi privati, restando a carico del Comune referente l'onere di presentare le necessarie istanze, contabilizzare i finanziamenti ricevuti, coordinare lo sviluppo delle azioni programmate e provvedere alle relative rendicontazioni.
7. Resta sottointeso che i progetti straordinari sono ricompresi nella gestione operativa dell'ambito ed il Comune capofila rimane l'interlocutore nei confronti della Conferenza dei Sindaci e della Regione.

Art. 14 – Durata

La presente convenzione ha durata di 3 (tre) anni dalla data della stipula.

Resta ferma la facoltà di ogni Comune aderente di recedere dalla stessa, con un preavviso di almeno tre mesi.

In caso di recesso, le risorse finanziarie già impegnate per l'anno in corso non possono essere reincamerate ed anche quelle per progetti pluriennali per i quali sono state attivate obbligazioni verso terzi.

La gestione associata cessa e la convenzione è risolta nell'ipotesi che il numero di Comuni aderenti risulti inferiore alla maggioranza dei comuni dell'ambito individuati dall'Allegato A della legge regionale n. 86/2016 ai sensi del comma 2 dell'art.6 della legge regionale n. 86/2016 e s.m.i. In tal caso la Conferenza dei Sindaci definisce in merito alla ripartizione delle dotazioni finanziarie, fermo restando quanto previsto all'art.9, approvando un piano di liquidazione.

Art.16 - Modifica della convenzione

La presente convenzione può essere modificata in ogni tempo, previo consenso dei 2/3 dei Comuni aderenti, al fine di apportare migliorie allo svolgimento delle funzioni in gestione associata.

Art.17 - Adesione di altri Comuni

L'adesione alla presente convenzione di altri Comuni di cui all'ambito di riferimento avviene mediante la sottoscrizione di un atto aggiuntivo contenente le indicazioni di cui alla presente convenzione.

Art.18 – Pubblicità

Della presente convenzione viene data adeguata informazione mediante pubblicità sui siti web istituzionali di ciascun Comune convenzionato e mediante altre forme di comunicazione ritenute idonee.

Art.19 - Controversie relative all'applicazione della convenzione

Per la risoluzione di eventuali controversie insorte circa l'interpretazione e l'applicazione della presente convenzione si pronuncerà in via preventiva la Conferenza dei Sindaci, alla quale è conferito il potere di dirimere, a maggioranza, tali controversie in via extragiudiziale.

Art. 20 - Disposizione di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rimanda alle normative vigenti nella materia oggetto di convenzione, nonché alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 21 - Esenzione da bollo. Registrazione

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, n.16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131

Letto, approvato e sottoscritto

COMUNE DI BUCINE
PIETRO TANZINI



COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCO'
GIAN LUCA CORSI



COMUNE DI CAVRIGLIA
LEONARDO DEGL'INNOCENTI O SANNI



COMUNE DI LATERINA PERGINE VALDARNO
ALBERTO BENINI



COMUNE DI LORO CIUFFENNA
MORENO BOTTI



COMUNE DI SAN GIOVANNI V.NO
MAURIZIO VILIGIARDI



COMUNE DI TERRANUOVA B.NI
SERGIO CHIENNI



R.TOSCANA

